Federazione Italiana
per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie

Roma, 23 aprile 2026

Alla Commissione VII
(Cultura, Scienza e Istruzione)
della Camera dei Deputati
Onorevoli Componenti

Alla Commissione VII
(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
del Senato della Repubblica
Onorevoli Componenti

Onorevoli Senatori e Deputati,

la FISH – Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie – rappresenta, sin dal 1994, un interlocutore istituzionale qualificato nella promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, aggregando oltre 42 organizzazioni tra associazioni nazionali e federazioni regionali.

Nel proprio operato, la Federazione ha sempre assunto un approccio improntato a leale collaborazione istituzionale, sostenendo gli interventi normativi del Governo e del Parlamento laddove orientati al rafforzamento effettivo dei diritti fondamentali delle persone con disabilità. In tale prospettiva si colloca, ad esempio, il supporto fornito al Ministro dell'Istruzione e del Merito, On. Valditara, nel contenzioso dinanzi al TAR Lazio relativo al D.M. n. 32 del 2025, ritenuto – pur nei suoi limiti – coerente con l'esigenza di garantire la continuità didattica, quale componente essenziale del diritto all'istruzione.

Tuttavia, la medesima coerenza impone alla Federazione di esprimere una posizione di netta contrarietà rispetto alla proposta di legge A.C. 2771, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), comma 4-bis, recante la disciplina dei requisiti di accesso alla professione di Assistente per l'Autonomia e la Comunicazione (ASACOM).

La disposizione in esame presenta profili di criticità tali da determinare un arretramento sostanziale del livello di tutela dei diritti degli alunni e studenti con disabilità, in contrasto con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano.

In ragione di ciò, la FISH ripropone l'emendamento già formulato in sede di audizione al Senato:

Testo dell'emendamento

All'art. 1, lett. a), sopprimere il comma 4-bis e sostituirlo con il seguente:

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

"L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è svolta da coloro che, in possesso di un diploma di liceo pedagogico, abbiano svolto un corso biennale universitario post-diploma di formazione ed aggiornamento professionale di cui alla lett. c), comma 2, art. 6, della Legge 341/1990."

Motivazione tecnico-giuridica

Il comma 4-bis, nella formulazione attuale, risulta strutturalmente inidoneo a garantire standard minimi uniformi e adeguati di qualificazione professionale.

In primo luogo, esso introduce requisiti eterogenei e tra loro disomogenei, che determinano una evidente frammentazione dei livelli di competenza richiesti, in assenza di un quadro formativo nazionale coerente. Tale impostazione contrasta con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto non assicura pari condizioni di accesso a servizi qualificati sull'intero territorio nazionale.

In secondo luogo, i requisiti previsti risultano manifestamente inadeguati sotto il profilo contenutistico. La mancata previsione di una formazione specifica e obbligatoria sulle diverse modalità di comunicazione (Braille, lettura labiale, Comunicazione Aumentativa e Alternativa – CAA, linguaggio *"easy to read",* metodologie comportamentali quali ABA) determina un deficit strutturale di competenze, incompatibile con la complessità dei bisogni educativi degli alunni con disabilità.

Particolarmente critica appare la scelta di equiparare percorsi formativi formalizzati a esperienze lavorative prive di qualificazione specifica, introducendo un meccanismo di accesso alla professione che prescinde da standard oggettivi di competenza. Tale equiparazione si pone in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché con l'esigenza di garantire prestazioni professionali adeguate in ambiti ad alta rilevanza sociale.

Ulteriore profilo di irragionevolezza emerge dalla previsione di un percorso formativo articolato e significativo esclusivamente per gli interventi rivolti agli alunni sordi segnanti (LIS), a fronte dell'assenza di analoghe previsioni per le altre tipologie di disabilità. Tale disparità di trattamento risulta priva di giustificazione e configura una violazione del principio di non discriminazione.

Si evidenzia, inoltre, come i parametri formativi richiamati dalla Conferenza delle Regioni (600 ore) risultino quantitativamente e qualitativamente insufficienti, non raggiungendo neppure gli standard minimi richiesti per ambiti specifici quale la LIS, per i quali sono previste almeno 830 ore di formazione. Ne deriva un sistema incoerente e privo di adeguata base tecnico-scientifica.

Alla luce di tali criticità, l'emendamento proposto introduce un requisito formativo certo, omogeneo e strutturato in ambito universitario, idoneo a garantire un livello adeguato di preparazione professionale, in linea con la rilevanza costituzionale del diritto all'istruzione (artt. 3, 34 e 38 Cost.) e con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18 del 2009.

FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004

La Federazione evidenzia che l'approvazione dell'attuale formulazione del comma 4-bis determinerebbe una compromissione del diritto allo studio degli alunni con disabilità, come più volte affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, esponendo la norma a rilevanti profili di illegittimità costituzionale.

Per tali ragioni, la FISH invita le SS.LL. a voler accogliere l'emendamento proposto, riservandosi di fornire ulteriori elementi istruttori nell'ambito di una audizione informale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Convenzione ONU.

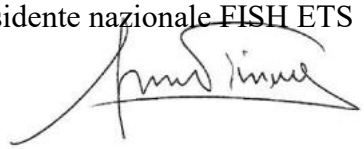
In difetto, la Federazione si vedrebbe costretta a promuovere ogni iniziativa utile alla tutela dei diritti lesi, anche nelle competenti sedi giurisdizionali.

Confidando in un attento riesame della disposizione e si resta in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti,

Vincenzo Falabella

Presidente nazionale FISH ETS



FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
Tel. 06.78851262 presidenza@fishets.it
www.fishets.it
C.F. 96328860588 P.I. 06957381004